



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 437 del 21.04.2023

<p>Progetto:</p>	<p><i>Parere tecnico</i></p> <p>Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali. Proroga provvedimento di VIA n. 35/2018</p> <p>ID_9366</p>
<p>Proponente:</p>	<p>Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13/01/2022;
- l’art..5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot.n.1436 del 19/01/2023 ha presentato, ai sensi dell’ex art.25, comma 5 del D. Lgs. n. 2/2006 e s.m.i. domanda di proroga della validità del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n.35 del 06/02/2018 ulteriormente prorogato con D.M. n.189 del 25/07/2017, relativo al progetto di “*Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali*” per un periodo di 5 (cinque) anni fino al 06/02/2028;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione Valutazioni Ambientali (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. MiTE/7702 in data 19/01/2023;
- la domanda è stata successivamente perfezionata con nota del prot. n. 4325 del 21/02/2023, acquisita con prot. n. MiTE/25253 del 22/02/2023 in riscontro alla nota prot. n. MiTE/14918 del 21/02/2023 con la quale la Divisione, rilevando che il procedimento di VIA concluso con il suddetto D.M. n. 35 del 06/02/2018 comprendeva la Valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997, ha richiesto al Proponente di integrare la documentazione con una relazione di aggiornamento della valutazione d’incidenza stessa, come previsto dall’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e dalle Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza del 2019;
- la Divisione con nota prot. n. MiTE/27851 del 27/02/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/2089 in data 27/02/2023, ha comunicato la procedibilità domanda e ha disposto e l’avvio dell’istruttoria tecnica presso la Commissione chiedendo “*di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell’ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 35 del 06/02/2018, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della ulteriore proroga richiesta*”;
- con la stessa nota prot. n. MiTE/27851 del 27/02/2023, la Divisione:
 - ha comunicato la pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale;

- ha chiesto l'espressione della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Ente gestore del SIC ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona", appartenente alla Rete Natura 2000 al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.P.R. 357/1997, art. 5, comma 7;
- ha comunicato di restare in attesa di ricevere dal Ministero della Cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta, ai fini della predisposizione del decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per il progetto in questione:

- con D.M. n. 35 del 06/02/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto "Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali" subordinata al rispetto delle condizioni ambientali suddivise sulla base della competenza per il proseguimento delle verifiche di ottemperanza nelle seguenti sezioni: Sezione A) (Ministero dell'Ambiente), Sezione B) (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo), Sezione C) (Regione Autonoma della Sardegna);
- con D.D. n. 247 del 28/09/2022 è stata determinata l'ottemperanza alla condizione ambientale lettera A) n. 5 del D.M. n. 35/2018 per la fase ante operam considerando che ai fini del controllo sull'attuazione di competenza dell'ARPA Sardegna, il Proponente dovrà rispondere a quanto richiesto da ISPRA e ARPA Sardegna nel parere del 24 gennaio 2022 citato in premessa, nei termini ivi indicati.
- con D.D.n.380 del 07/12/2022 è stata determinata l'ottemperanza alla condizione ambientale lettera A) n. 6 del D.M. n. 35/2018 per la fase precedente alla cantierizzazione, fermi restando gli adempimenti da attuare nella successiva fase di cantierizzazione, e l'ottemperanza della messa in opera dei dissuasori e dei moduli rifugio, così come delle attività monitoraggio previsto per i 5 anni successivi all'intervento;
- con D.D.n.448 del 23/12/2022 è stata determinata la non ottemperanza alla condizione ambientale lettera A) n. 4 del D.M. n. 35/2018. Con successiva nota n. 909 del 12/01/2023, il Proponente ha presentato una nuova domanda ai fini dell'ottemperanza alla condizione stessa, ed ha trasmesso nuova documentazione attualmente in esame presso la Commissione;

RILEVATO che il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione del Proponente al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Divisione:

- Relazione sullo stato di attuazione del progetto nella quale si riportano:
 - Motivazioni della richiesta di proroga;
 - Riepilogo dell'iter amministrativo seguito dal progetto;
 - Stato attuale dell'opera e delle verifiche di ottemperanza del provvedimento di cui si chiede la proroga;
- Relazione di aggiornamento dello studio di impatto ambientale;
- Valutazione di incidenza ambientale - aggiornamento (relazione e tavole);

CONSIDERATO anche che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

RILEVATO che il Proponente, relativamente alle motivazioni afferma che:

“I tempi procedurali a partire dal rilascio del Decreto VIA n. 35 del 06 febbraio 2018 hanno subito dei ritardi a causa dei seguenti aspetti:

- *la complessità dell'intervento;*
- *il contesto ambientale fortemente sensibile e da tutelare che ha richiesto, soprattutto dagli Enti di Controllo (ISPRA e ARPAS), soluzioni sostenibili, innovative e compatibili con l'assetto ambientale e la scelta di un ulteriore sito di reimpianto della posidonia e la conseguente dislocazione di un numero di dissuasori, seppur ridotto, a protezione del sito di reimpianto, comportando ulteriori tavoli tecnici e rimodulazione dei costi;*
- *lo studio e la scelta di una diversa ed innovativa tecnica di reimpianto della posidonia richiesta da ISPRA (post Decreto VIA n.35) che ha richiesto personale specializzato non previsto originariamente e tempistiche maggiori con la necessità di introdurre un nuovo iter procedimentale coinvolgendo nuovi soggetti;*
- *le numerose richieste di integrazioni al piano di monitoraggio ambientale di cui alla prescrizione A8 nonché al piano di monitoraggio mammiferi marini di cui alla prescrizione A8 a);*
- *le richieste di modifiche/integrazioni da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara relativamente alla prescrizione A6 per la scelta delle aree dedicate alla posa delle strutture antistrascico e successivamente anche la posa di moduli rifugio, strutture realizzate con stampante 3D che simulano ambienti di roccia favorevoli al ripopolamento ittico;*
- *l'adempimento alle richieste del CCT in merito all'adeguamento del progetto eseguito presentato dalla ditta appaltatrice per l'individuazione del sito di prefabbricazione dei cassoni;*
- *le numerose richieste/integrazioni pervenute, a cui i vari affidatari dei servizi, per conto della AdSP, hanno dovuto recepire”;*

Il Proponente in conclusione afferma che:

“Quanto esposto ha causato un protrarsi delle tempistiche amministrative, autorizzative, tecniche ed operative.

Preso atto che i lavori dovrebbero iniziare nel marzo 2023, al termine del reimpianto della posidonia, si chiede, pertanto, di voler concedere una proroga della validità temporale del provvedimento VIA n. 35 del 06 febbraio 2018.”;

CONSIDERATO altresì che il Proponente ha riportato che:

- in data 29.10.2018, con Decreto n. 420 è stato approvato il quadro economico rimodulato del progetto definitivo, adeguato a tutte le prescrizioni contenute nel Decreto VIA che prevedeva una spesa complessiva di € 36.260.468,76 contro gli iniziali € 34.000.000,00 e dunque un aumento di spesa pari a € 2.260.468,76;
- in data 11.12.2018 era avviata la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza al fine di concludere gli studi necessari per la cantierabilità delle opere oggetto del contratto d'appalto;
- l'Appaltatore, con nota prot. 7972 del 16.04.2019 ha trasmesso il progetto definitivo adeguato a tutte le prescrizioni contenute nel Decreto VIA;
- in data 08.05.2019, con Decreto n. 164 è stato approvato il progetto definitivo con la previsione della prefabbricazione dei cassoni presso il sito di Piombino Considerato che l'aumento di finanziamento dovuto anche per le spese di trasporto cassoni dal sito di prefabbricazione di Piombino al porto di Porto Torres, pari a € 1.194.987,00, e preso atto che il sito di prefabbricazione offerto in gara era previsto nel porto di Porto Torres, l'AdSP ha chiesto una variante al progetto definitivo e, con Decreto n. 533 del 16.12.2019, ha approvato la variante del medesimo con la previsione della prefabbricazione dei cassoni presso il sito di Porto Torres;

- in data 16.12.2019 è stato stipulato il contratto d'appalto per "l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell'antemurale di ponente e della resecazione della banchina alti fondali del porto civico di Porto Torres", con la previsione della prefabbricazione dei cassoni presso il sito di Porto Torres.
- il progetto esecutivo, con la previsione la prefabbricazione dei cassoni presso il sito di Porto Torres, è stato trasmesso in data 10.04.2020 come da nota prot. 7703 del 10.04.2020;
- con nota prot. 9333 del 11.05.2020 l'AdSP ha presentato istanza al MATMM per richiedere l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità per il trasferimento del sito di prefabbricazione dei cassoni da Piombino a Porto Torres, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006, avendo il Decreto VIA approvato il sito di Piombino;
- con nota del 20.7.2020 il MATMM ha rappresentato che la modifica debba essere più opportunamente valutata nell'ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;
- l'Appaltatore, con nota prot. 18404 del 23.09.2020, preso atto dell'esito negativo dell'istanza presentata in data 11.05.2020 e ritenendo indeterminati i tempi della nuova procedura, peraltro di esito incerto, ha riproposto l'utilizzazione del sito produttivo di Piombino, già autorizzato in VIA, potendo ciò consentire l'immediato avvio alle lavorazioni;
- con Decreto n. 141 del 12.05.2021 è stato approvato, previa verifica e validazione, il progetto esecutivo dell'appalto con la previsione della prefabbricazione dei cassoni presso il sito di Porto Torres.

RILEVATO che il Proponente ha fornito un quadro sullo stato attuale delle verifiche di ottemperanza;

RILEVATO che il Proponente ha fornito la Relazione tecnica – Aggiornamento del contesto ambientale nel quale ha effettuato:

- la verifica della attualità dei vari strumenti di pianificazione (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e normativi/legislativi riscontrando la coerenza del progetto con tali strumenti;
- la verifica dello stato dei vincoli e delle tutele naturalistiche ed ambientali non riscontrando modifiche rispetto a quanto già valutato;
- l'analisi del contesto per ciascuna componente ambientale riportando in conclusione che alla data di stesura della Relazione non manifestandosi variazioni sostanziali allo stato di fatto delle componenti vengono fatte salve le interferenze e gli impatti precedentemente esaminati e valutati nell'ambito della procedura di VIA conclusa con il D.M. in questione;

RILEVATO che alla Relazione citata risulta allegata la Relazione sulla gestione delle materie riferita al Piano di caratterizzazione dei sedimenti, che peraltro sarà valutato nell'ambito della procedura di verifica dell'ottemperanza della specifica condizione ambientale;

RILEVATO che l'AdSP dichiara che non si riscontrano aggiornamenti sui perimetri del SIN di Porto Torres rispetto a quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale e che nell'area di progetto interna al SIN non è previsto alcun dragaggio, ma la sola posa in opera di massi di scogliera sommersi, rimanendo dunque confermate le considerazioni espresse nello "ALLEGATO_01 Relazione sulle interferenze con il SIN "Area industriale di Porto Torres" redatto a seguito della richiesta di integrazioni prot. n. 10569/DVA del 05.05.2017;

RILEVATO che in ordine all'aggiornamento della VINCA (all. nn. A, B, C), richiesta ai fini della proroga del decreto VIA in applicazione di quanto previsto dall'art.25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e dalle Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza del 2019, l'AdSP ha dichiarato che:

La Valutazione di Incidenza si riferisce al prolungamento dell'antemurale di Ponente e alla resecazione del molo di Levante del Porto civico di Porto Torres ed è stata redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt.

17 e 18 del Regolamento (D.P.R. 207/10) e costituisce aggiornamento di quella redatta a Dicembre 2016 (a firma del prof. Cossu ed il dott. De Luca dell'Università di Sassari) nell'ambito del procedimento di VIA concluso con il decreto n.35 del 06.02.2018.

Tale aggiornamento è finalizzato a stabilire se sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate, secondo cui l'inserimento dell'opera in esame non produce potenziali incidenze cumulative significative su habitat e specie floristiche e faunistiche e che, a maggior ragione, il progetto in questione non inciderà negativamente sull'integrità del sito della rete Natura 2000 ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona", ubicato ad una distanza di circa 2 km dal sito dell'opera in esame.

La relazione contiene in allegato:

Allegati nel testo

- Scheda Natura 2000 SIC ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona";
- Mappa SIC ITB010003 "Stagno e ginepreto di Platamona";
- Studio del Prof. Pascucci dell'Università di Sassari in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. "Relazione tecnica di aggiornamento ambientale relativa all'area di espianto di posidonia oceanica" (Sintesi) 14.02.2023;
- Studio del Prof. Pascucci "Cronoprogramma e stato di avanzamento delle attività per la realizzazione del trapianto" 14.02.2023;
- "Documento di sintesi" 2022.04.19.prot. n. 9068U;

Elaborati grafici

- Tavola 1: Carta degli habitat marino costieri, carta della sensibilità ecologica, carta dell'incidenza ambientale;
- Tavola 2: Carta della vegetazione.

Il Proponente afferma che lo studio è stato condotto sulla base delle indicazioni della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE" in relazione ai valori tutelati dai siti della rete Natura 2000: l'indagine ha avuto l'obiettivo di individuare le implicazioni potenziali del progetto nei confronti delle necessità di tutela e conservazione delle valenze naturalistiche presenti nei siti della rete Natura 2000 nonché di valutare il possibile grado di significatività di tali incidenze. Infatti, l'elaborato predisposto dal Proponente in merito alla V.Inc.A: LIVELLO 1 *Screening* comprende:

1. la Verifica della diretta connessione o necessità del progetto alla gestione del sito - affermando che il progetto non è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
2. la Descrizione del progetto e del SIC/ZPS - affermando che non si riscontrano variazioni progettuali rispetto a quanto riportato nella precedente VINCA 2016 e che non si riscontrano variazioni al perimetro del SIC o agli habitat presenti rispetto alla precedente VINCA 2016;
3. l'Identificazione della potenziale incidenza - dichiarando in conclusione che non sono state apportate modifiche alle varie fasi di cantiere rispetto a quanto riportato nella precedente VINCA 2016;
4. la Stima degli impatti e misure di mitigazione - affermando in conclusione che non si riscontrano variazioni

degli impatti rispetto a quanto riportato nella precedente VINCA del 2016.

Per ciò che concerne la valutazione degli impatti sugli habitat di *Posidonia oceanica* il Proponente rimanda allo studio condotto dal Prof. Pascucci dell'Università di Sassari in accordo con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna "Relazione tecnica di aggiornamento ambientale relativa all'area di espianto di *Posidonia oceanica* sulla posidonia in area di intervento che è allegato all'aggiornamento della VINCA. Nelle sue conclusioni tale Relazione riporta: "*Considerando che la superficie interessata da Posidonia oceanica, stimata dalla cartografia è pari a 0,7 ha e che il valore di densità assoluta è di 18 fasci per m², risulta che il numero di plantule da trapiantare è di circa 127.000. Se si impiegasse la tecnica delle stuoie per il trapianto di tutte le talee, le indicazioni prevedrebbero una media di 16/20 talee (min. 20 ciuffi) per m². Si dovrebbe quindi disporre di una superficie di 6300 m² con limiti di probabilità (95%) da 5700 a 7000 m². La tecnica di trapianto, tuttavia, permette di incrementare la densità della piantumazione che ovviamente riduce la superficie d'impianto. Si rimarca come i dati rilevati nel 2016 conducono a una stima di circa 123.500 piante, valore dello stesso ordine di grandezza di quello individuato nell'ultima campagna avvalorandone l'attuale significatività.*

Sulla base dei risultati ottenuti si può quindi affermare che non vi sono state variazioni significative rispetto ai risultati ottenuti nella campagna del 2016".

Nella relazione allegata (datata 14/02/2023 come dichiarato nella pagina 51 della Vinca) il Proponente riporta che a partire dal 20 ottobre 2022, una volta ottenuto il permesso da parte del Ministero dell'Ambiente, sono state avviate le operazioni di espianto, *sorting* e impianto delle talee di *P. oceanica*. In merito allo stato di avanzamento il Proponente riporta che "*Al 6 febbraio 2023 sono state posizionate 4736 patch di Posidonia oceanica delle 7000 previste. Per terminare le attività di trapianto si prevedono 18 giornate lavorative. Viste le condizioni meteo sfavorevoli che hanno caratterizzato il mese di gennaio e che perdurano allo stato attuale, non sarà possibile rispettare la scadenza del 28 febbraio 2023. È possibile prevedere la fine delle attività di trapianto a fine marzo 2023. Il rispetto di tale data è vincolato alle condizioni meteomarine.*"

Relativamente alle Misure di compensazione il Proponente ricorda che le attività di compensazione si articolano secondo due direttive:

- reimpianto della *Posidonia oceanica* asportata a seguito della costruzione del molo per la quale l'AdSP rimanda all'allegato relazione redatto dal Prof. Pascucci;
- posizionamento dei dissuasori antistrascico per il quale rimanda al documento 2022.04.19 prot 9068 U - piano di monitoraggio prescrizioni a 5 e a 6.

Quanto sopra costituisce oggetto delle verifiche di ottemperanza di cui alle condizioni ambientali nn. 5 e 6.

Nelle Considerazioni conclusive il Proponente dichiara che "*Alla luce delle caratteristiche del progetto e dell'area realmente interessata dall'opera e tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti NATURA 2000, è possibile affermare che l'opera in progetto non provocherà cambiamenti fisici dei siti e non danneggerà le risorse naturali e risulta quindi essere fattibile dal punto di vista della compatibilità ambientale.*

È possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nella precedente VINCA 2016 che rilevavano assenza di alterazioni su habitat, flora e fauna ed integrità del sito Natura 2000";

CONSIDERATO e VALUTATO in conclusione che:

- la documentazione, predisposta dal Proponente a supporto della richiesta di proroga, illustra, sulla base del progetto, il confronto tra il contesto ambientale attuale e quello analizzato in sede di VIA, per verificare e, se del caso, evidenziare variazioni significative rispetto a quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale;

- il Proponente ha fornito un'adeguata rassegna per quanto concerne la cronistoria del progetto;
- per gli aspetti ambientali, le indagini e gli studi espletati evidenziano una non sostanziale variazione dello stato delle componenti ambientali di riferimento rispetto al momento in cui sono state svolte le valutazioni della Commissione e quelle espresse dalla Regione, propedeutiche all'emanazione del precedente decreto di compatibilità ambientale della procedura di VIA concluso con Decreto n. 35 del 2018;

RILEVATO infine che il Proponente ha fornito un quadro esauriente per quanto riguarda lo stato di attuazione delle ottemperanze di cui al D.M. n. 35 del 06/02/2018;

PRESO ATTO del parere del Ministero della Cultura con nota 13715 del 13/04/2023 acquisita al prot. n. CTVA/4446 del 13/04/2023 e prot. n. MASE/59791 del 14/04/2023 che così conclude: *“...la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza esprime parere tecnico istruttorio favorevole alla proroga per un termine di cinque anni (a decorrere dal termine determinato dalla pubblicazione sul G.U.R.I. dell'avviso dell'estratto del DM-VIA n. 35 del 2018), dell'efficacia del provvedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 35 del 06/02/2018, per l'intervento relativo al Porto civico- Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Progetto definitivo – Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali, localizzato nel comune di Porto Torres (SS), nel rispetto delle condizioni ambientali di cui la medesimo provvedimento di VIA, con la seguente precisazione:*

- a) *condizioni ambientali nn. B.2.b. e B.4 del DM-VIA n. 35 del 2018: l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna deve verificare, prima dell'avvio dei lavori, in accordo con la Sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che le somme previste nel Quadro Economico (1° e 2° stralcio) – Quadro B (documento n. R12 – Rev. N. 02 del “Giugno 2022”), alle voci “Spese per attività archeologica onnicomprensiva” e “Servizi di sorveglianza archeologica e schedatura dei materiali archeologici”, risultino effettivamente adeguate all'aggiornato costo economico delle attività previste, la cui esecuzione è stata nel tempo posticipata rispetto alla valutazione compiuta in sede di dichiarazione di compatibilità ambientale espressa con il DM-VIA n. 35 del 2018”;*

PRESO ATTO del parere dell'Ente Gestore del SIC ITB010003 “Stagno e ginepreto di Platamona” che così conclude: *“Dall'esame della documentazione relativa alla richiesta di proroga in oggetto, non sono emerse criticità che possano determinare pregiudizio alla ZSC ITB010003 “Stagno e ginepreto di Platamona” interessata dall'intervento di reimpianto di posidonia oceanica. Le attività risultano in fase di realizzazione ma non ancora concluse pertanto la proroga consentirebbe di portare a termine tale misura compensativa. Per quanto su esposto, si esprime giudizio positivo alla proroga del provvedimento di VIA n. 35/2018. Si richiede cortesemente la condivisione con questo ufficio dei dati di monitoraggio relativi all'intervento di reimpianto di posidonia oceanica e di eventuali ulteriori dati di monitoraggio su specie caratterizzanti l'area di interesse acquisiti nell'ambito delle attività connesse all'intervento”;*

PRESO ATTO della nota prot.n.12267 del 19/04/2023 con la quale la Regione Sardegna, Assessorato della difesa dell'ambiente fa presente quanto segue:

“Si rileva che, dall'esame della documentazione relativa alla richiesta di proroga in oggetto, non sono emerse criticità che possano determinare pregiudizio alla ZSC ITB010003 “Stagno e ginepreto di Platamona” interessata dall'intervento di reimpianto di posidonia oceanica. Le attività risultano in fase di realizzazione ma non ancora concluse pertanto la proroga consentirebbe di portare a termine tale misura compensativa. Per quanto su esposto, si esprime giudizio positivo alla proroga del provvedimento di VIA n. 35/2018. Si richiede cortesemente la condivisione con questo ufficio dei dati di monitoraggio relativi all'intervento di reimpianto di posidonia oceanica e di eventuali ulteriori dati di monitoraggio su specie caratterizzanti l'area di interesse acquisiti nell'ambito delle attività connesse all'intervento.”;

RIBADENDO che il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali, per le parti non già ottemperate, di cui D.M. n. 35 del 06/02/2018, alle precisazioni della Direzione Archeologia, belle arti e paesaggio di cui al nulla osta sopra riportata, nonché alla richiesta di condivisione dei dati di monitoraggio con l'Ente Gestore del SIC ITB010003 e con la Regione Sardegna;

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione, esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

che sussistono le condizioni per la concessione della proroga di cinque anni del termine di validità del D.M.n.35 del 25/05/2018 relativo allo “*Adeguamento tecnico funzionale al Piano Regolatore Portuale del porto civico di Porto Torres - Prolungamento dell'antemurale di ponente e resecazione banchina alti fondali*”.

Il Presidente
Cons. Massimiliano Atelli